

Causa C-330/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

19 aprile 2019

Ricorrente:

Staatssecretaris van Financiën

Resistente:

Exter BV

Oggetto del procedimento principale

Al momento dell'importazione nell'Unione talune merci provenienti dalla Thailandia (agenti idrolizzanti) sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione. Al momento dell'importazione era in vigore una misura tariffaria preferenziale, successivamente sospesa. Le merci importate non sono infine state riesportate, ma vincolate al regime di «immissione in libera pratica». Atteso che in quel momento la misura tariffaria preferenziale era stata sospesa, l'amministrazione tributaria ha calcolato i dazi doganali dovuti in base all'aliquota normale.

Nel procedimento principale lo Staatssecretaris (Segretario di Stato, Paesi Bassi) ricorre per cassazione avverso il giudizio del giudice di secondo grado secondo il quale l'obbligazione doganale doveva essere determinata sulla base degli elementi di tassazione in vigore per le merci importate nel momento in cui sono state accettate le dichiarazioni di vincolo di dette merci al regime di perfezionamento attivo, e che quindi i dazi doganali dovevano essere ridotti al livello della tariffa preferenziale.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La questione è se l'aliquota di diritti all'importazione applicabile sia un elemento rientrante nella nozione di elemento di tassazione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale comunitario (in prosieguo: il «CDC»). Ne consegue che si possono nutrire dubbi sulla questione se nella determinazione dei diritti all'importazione sia necessario fondarsi sulla misura tariffaria preferenziale in vigore al momento del vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema di sospensione, oppure sull'aliquota normale, in considerazione del fatto che la misura tariffaria preferenziale era sospesa al momento dell'immissione in libera pratica delle merci. Procedimento ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale comunitario implichi che una misura tariffaria preferenziale, di cui talune merci di importazione erano ammesse a beneficiare al momento del vincolo al regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema di sospensione, possa essere ancora presa in considerazione in sede di determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale che sorge al momento dell'immissione in libera pratica di dette merci, nello stato originario o trasformate, ove detta misura tariffaria sia sospesa alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Disposizioni fatte valere

Articolo 4, punti 9 e 10, articolo 20, paragrafo 3, lettere c), d), e) e f), e paragrafi 4 e 5, articolo 67, articolo 79, secondo comma, articolo 112, articolo 114, articolo 117, lettera c), articolo 121, paragrafo 1, articolo 122, articolo 135, articolo 144, articolo 151, articolo 201, paragrafo 2, articolo 214, paragrafo 1, del CDC

Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo

Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009

Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Nel periodo tra il 23 maggio 2012 e il 23 maggio 2015, per gli agenti idrolizzanti della proteina, una materia prima nell'industria alimentare, la Exter ha potuto avvalersi del regime doganale del «perfezionamento attivo», con applicazione del sistema di sospensione. Tra il 12 novembre 2012 e il 17 giugno 2013 essa ha vincolato otto spedizioni a questo regime.
- 2 All'importazione gli idrolizzanti sono stati classificati nella sottovoce 2106 90 92 della nomenclatura combinata, per la quale in quel momento l'aliquota normale dei dazi doganali ammontava al 12,8 per cento.
- 3 Tuttavia, per gli agenti idrolizzanti, sino al 31 dicembre 2013 vigeva una misura tariffaria in forza della quale l'aliquota di dazi doganali per merci originarie di un paese beneficiario, tra i quali la Thailandia, veniva ridotta all'8,9%.
- 4 Tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 detta misura tariffaria preferenziale è stata sospesa. Pertanto in quel periodo era applicabile l'aliquota normale del 12,8 per cento.
- 5 Dopo la trasformazione la Exter ha deciso di non riesportare una parte degli agenti idrolizzanti, bensì di porre fine al regime doganale di perfezionamento attivo. Tra il 4 febbraio 2014 e il 26 agosto 2014 essa ha presentato una dichiarazione relativa alla loro immissione in libera pratica, indicando che le merci erano originarie della Thailandia e che essa disponeva dei certificati di origine richiesti. Essa chiedeva all'amministrazione tributaria di tenere conto, nella determinazione dell'obbligazione doganale, della tariffa preferenziale dell'8,9 per cento prevista al regolamento n. 732/2008. L'amministrazione tributaria ha respinto la richiesta, in quanto al momento delle dichiarazioni di immissione in libera pratica la misura tariffaria era stata sospesa, e ha applicato l'aliquota normale del 12,8%.
- 6 Nell'impugnazione presentata dall'amministrazione tributaria il giudice ha dichiarato che, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, CDC, l'importo dell'obbligazione doganale doveva essere determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per gli agenti idrolizzanti al momento dell'accettazione delle

dichiarazioni di vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo. Esso ha pertanto ridotto l'aliquota applicata al livello della tariffa preferenziale. Lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) ha proposto ricorso per cassazione.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 Il Segretario di Stato fa valere avverso il giudizio del giudice di secondo grado esposto al punto 6 che l'aliquota applicabile dei dazi all'importazione, quale si evince dall'articolo 20 CDC, non è compresa nella nozione di elemento di tassazione di cui all'articolo 121, paragrafo 1, CDC. Ove l'aliquota o una misura tariffaria preferenziale rientrino invece in detta nozione, il giudice avrebbe violato le condizioni specifiche previste dall'articolo 20, paragrafo 4, CDC per l'applicazione di una misura preferenziale.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 8 La Exter ha concluso il regime doganale di perfezionamento attivo per le merci, non esportando nuovamente queste ultime, ma vincolandole al regime doganale di «immissione in libera pratica».
- 9 Ai sensi dell'articolo 79, comma 2, CDC, il regime doganale dell'immissione in libera pratica comporta tra l'altro l'applicazione dei dazi legalmente dovuti. Secondo l'articolo 67 CDC, la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale vale come data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.
- 10 A norma dell'articolo 201, paragrafi 1 e 2, CDC, l'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali. Ai sensi dell'articolo 214, paragrafo 1, CDC, l'importo di detta obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di tassazione propri di dette merci nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale.
- 11 Ciò significa che al momento dell'immissione in libera pratica di prodotti compensatori, i dazi all'importazione sono dovuti secondo le disposizioni comunitarie in vigore alla data di accettazione della dichiarazione. Una di dette disposizioni comunitarie è l'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), CDC, dal quale si evince l'aliquota applicabile. Ciò significa anche che nell'immissione in libera pratica di prodotti compensatori, su richiesta del dichiarante, in forza dell'articolo 20, paragrafo 4, CDC, le misure tariffarie preferenziali in vigore in quel momento per l'accesso al mercato dell'Unione [articolo 20, paragrafo 3, lettere d), e) e f), CDC] possono sostituire i dazi all'importazione sopra menzionati, di cui all'articolo 20, paragrafo 3, CDC.

- 12 Gli articoli 121 e 122 CDC prevedono due diversi elementi di calcolo per le situazioni nelle quali sorge un'obbligazione doganale per merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.
- 13 Ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, CDC, quando sorge un'obbligazione doganale, di regola l'importo della stessa è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo. Detto regime vale senza riguardo alla circostanza se le merci d'importazione vengano nel frattempo trattate o trasformate.
- 14 In deroga all'articolo 121 CDC, ai sensi dell'articolo 122 CDC su richiesta del dichiarante i prodotti compensatori sono soggetti ai dazi all'importazione ad essi applicabili, e in tal caso l'importo dell'obbligazione doganale può essere determinato in base a criteri diversi.
- 15 Secondo il giudice di secondo grado, l'articolo 121, paragrafo 1, CDC prevede una deroga alle disposizioni di cui ai punti 9 e 10, nel senso che se un'obbligazione doganale sorge per l'immissione in libera pratica, i prodotti che erano vincolati al regime di perfezionamento attivo devono essere tassati in base all'aliquota di dazi doganali in vigore per le merci d'importazione al momento del vincolo a detto ultimo regime, nel caso di specie una misura tariffaria preferenziale.
- 16 Il motivo addotto dal Segretario di Stato solleva la questione se dall'articolo 121, paragrafo 1, CDC discenda che una misura tariffaria preferenziale nel frattempo sospesa viene applicata al momento dell'immissione in libera pratica di merci in precedenza vincolate al regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione.
- 17 Da un lato, l'articolo 121, paragrafo 1, CDC potrebbe essere interpretato nel senso che la nozione di elemento di tassazione ai sensi del CDC comprende anche i dazi all'importazione e le misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, CDC. Nella versione linguistica neerlandese di detta disposizione si parla infatti di «percentages en andere heffingsgrondslagen» (aliquote e altri elementi di tassazione).
- 18 Secondo questa interpretazione, sia per le merci d'importazione nello stato in cui originariamente si trovavano sia per i prodotti compensatori viene imposto l'importo che sarebbe stato dovuto per legge se le merci d'importazione fossero state immediatamente immesse in libera pratica. Secondo detta interpretazione l'articolo 121, paragrafo 1, CDC determina di fatto un'imposizione sulla base dell'importo per cui al momento del vincolo al regime di perfezionamento attivo per le merci d'importazione è stato concesso un «esonero dai dazi all'importazione». Siffatto esonero era previsto dagli articoli 3 e 16 della direttiva 69/73/CEE. La tesi in parola significa che non rileva la circostanza se la misura tariffaria preferenziale sia stata nel frattempo sospesa o ritirata e che non è

neppure rilevante il fatto che l'aliquota normale era nuovamente in vigore nel momento in cui doveva essere determinata l'obbligazione doganale.

- 19 Dall'altro lato, si può sostenere che la nozione di elemento di tassazione ai sensi del CDC, e dunque anche ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, CDC, non riguarda la aliquote normali o preferenziali. In generale, nella determinazione di un importo di dazi, imposte o altre tasse dovuti per legge, si opera una distinzione terminologica tra le aliquote applicabili in forma di percentuali tariffarie o dazi specifici ed eventuali misure tariffarie (preferenziali), da una parte, e gli elementi di tassazione ai quali dette aliquote e misure tariffarie devono essere applicate, come il valore, il peso o la quantità delle merci, dall'altra.
- 20 Secondo questa interpretazione, in deroga all'articolo 214 CDC, l'importo dei dazi all'importazione dovuti (l'obbligazione doganale) viene determinato sulla base degli elementi (come valore, peso o quantità) propri delle merci di importazione nello stato in cui si trovavano al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime di perfezionamento attivo.
- 21 Detta interpretazione limita la violazione del presupposto ai sensi del quale i dazi doganali sono determinati secondo la situazione giuridica e di fatto nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.
- 22 Per il caso di specie ciò significherebbe che nel 2014 l'interessato non poteva invocare l'applicazione della misura tariffaria preferenziale. Infatti, nel momento in base al quale l'obbligazione doganale doveva essere determinata (la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica), la misura tariffaria preferenziale era sospesa ed era dunque in vigore l'aliquota normale.
- 23 Il giudice del rinvio propende per l'interpretazione esposta al precedente punto 19. Dopo l'armonizzazione delle disposizioni legislative con riguardo alle merci che sono introdotte nel territorio doganale e devono ricevere una destinazione doganale, il presupposto per il vincolo al regime di perfezionamento attivo non è più che le merci siano esonerate (condizionatamente) dai dazi all'importazione in quel momento in vigore, ma che l'imposizione abbia luogo (ancora) nel momento in cui le merci vengono (ir-)regolarmente immesse in libera pratica.
- 24 Inoltre l'articolo 121, paragrafo 2, CDC sembra fondarsi sul presupposto che al momento del sorgere dell'obbligazione doganale in forza dell'articolo 201 CDC deve essere in vigore una misura tariffaria preferenziale.
- 25 In forza dell'articolo 20, paragrafo 5, CDC, le misure tariffarie preferenziali in forma di contingenti tariffari e massimali tariffari non possono più trovare applicazione non appena sia stato raggiunto il limite del volume d'importazione previsto o, con riguardo ai massimali, allorché la Commissione revoca la misura con regolamento a causa del raggiungimento di un determinato volume d'importazione.

- 26 È dunque possibile che non valga più il motivo per l'introduzione della misura di sospensione e che un trattamento favorevole all'importazione delle relative merci non sia più giustificato a causa della situazione dei relativi settori che producono gli stessi prodotti nell'Unione.
- 27 La perdurante applicazione di un'aliquota ridotta pregiudicherebbe infatti la posizione concorrenziale dei settori nell'Unione che producono gli stessi prodotti, il che non è compatibile con il presupposto formulato all'articolo 117, parte iniziale e lettera c), CDC, ai sensi del quale per l'applicazione del regime di perfezionamento attivo si deve tenere conto anche degli interessi essenziali dei produttori della Comunità.
- 28 Infine il giudice del rinvio ritiene che il motivo addotto dal Segretario di Stato faccia giustamente valere che le misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 4, CDC, non sono applicabili senz'altro, come le aliquote e gli altri elementi di tassazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), CDC, ma che un dichiarante deve richiederne l'applicazione.
- 29 Si rileva inoltre che la nozione di elementi di tassazione viene utilizzata in diversi articoli del CDC, come gli articoli 112, 135, 144, 151, 153, 158 e 214. L'interpretazione della nozione in parola può dunque avere effetti anche sull'applicazione di detti articoli.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE